

Provincia di Biella

**Concessione preferenziale di derivazione d'acqua a uso Agricolo, mediante 1 pozzo in Comune di VIVERONE, assentita all'Azienda Agricola ZANIBONI Massimol con D.D n° 403 del 17.03.2020. PRAT. VIVERONE6.**

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 403 del 17.03.2020

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di identificare come Concessionario l'Azienda Agricola ZANIBONI Massimo specificata in premessa. Di approvare, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento, il disciplinare di concessione sottoscritto in data 20.11.2013 dal Sig. ZANIBONI Massimo in qualità di titolare dell'omonima Azienda, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella e di assentire la concessione per poter derivare l/s massimi 1 - l/s medi 0,0685 - pari ad un volume massimo annuo di m<sup>3</sup> 2.160 d'acqua pubblica, da un pozzo ad uso Agricolo facente parte del Corpo idrico "AG anfiteatri morenici Ivrea", in Comune di VIVERONE. La concessione è subordinata all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare sopra indicato. Di dare atto che la durata della concessione è di 40 anni, come indicato all'art. 8 del disciplinare, a partire dalla data del presente provvedimento, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 del Regolamento 10/R/2003 e s.m.i. (omissis).

Il Dirigente Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.060 di Rep. del 20 novembre 2013

ART. 7 – CONDIZIONI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. È fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata del pozzo e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni od intrusioni casuali. Il titolare della derivazione terrà sollevata e indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione. Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari per il monitoraggio della falda. E' tenuto inoltre a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti. La concessione è altresì accordata a condizione che, sotto pena di decadenza della medesima, si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni accidentali (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Dr. Marco POZZATO